



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RAMPONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2008**

Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale  
per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  
ad ordinamento militare e civile

ONOREVOLI SENATORI. - I vari provvedimenti normativi intervenuti dal 1992 in poi (ovvero a partire dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - cosiddetta «riforma Amato»), in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato, hanno determinato un sensibile decremento della misura delle prestazioni pensionistiche, tanto più sensibile quanto minore è l'anzianità di servizio posseduta dal personale interessato alla data convenzionale del 31 dicembre 1995. In particolare, la legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta «riforma Dini»), ha prospetticamente determinato le maggiori penalizzazioni, introducendo il sistema di calcolo su base contributiva, integralmente applicato al personale assunto/reclutato dal 1° gennaio 1996. Ciò di fatto ha comportato che tale personale, all'atto del collocamento in quiescenza, pur possedendo la massima anzianità contributiva, avrà diritto ad una pensione la cui misura, rispetto all'80 per cento nominale previsto dalla precedente disciplina, sarà stimabile non oltre il 40-60 per cento dell'ultima mensilità. Si tratta di una prospettiva socialmente preoccupante, con riferimento alla quale la stessa legge n. 335 del 1995 ha previsto quale correttivo il ricorso a forme pensionistiche integrative, complementari rispetto alla pensione statale, realizzate mediante i Fondi pensioni negoziabili (FPN), che devono in parte essere finanziati dal datore di lavoro e quindi, per quanto attiene al personale militare, da parte dello Stato.

Le attività propedeutiche alla costituzione dei FPN per il personale militare avrebbero dovuto trovare corretta e tempestiva realizzazione nell'ambito del quadro giuridico in vigore e indi nelle procedure di concertazione; tuttavia, dopo una prima riunione indetta dal

Dipartimento della funzione pubblica (presenti sia le amministrazioni interessate sia le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia nonché i Co.Ce.R delle Forze e dei Corpi armati dello Stato), la stessa non ha avuto alcun seguito, perché in quel contesto fu constatata l'insufficienza delle risorse a disposizione, rispetto a quelle necessarie per le previste operazioni di avvio del FPN stesso.

Tenuto conto, pertanto, che:

- la concertazione previdenziale non è stata di fatto più avviata;
- l'iniziativa al riguardo compete al Dipartimento della funzione pubblica;
- un FPN dalla sua istituzione alla sua operatività richiede un periodo temporale compreso tra i due e i quattro anni;
- l'inadempienza, ascrivibile unicamente al fatto che dal 1996 ad oggi non sono state stanziade adeguate risorse, si sta «scaricando» esclusivamente sulle spalle degli operatori del comparto difesa e sicurezza;
- la previdenza complementare, nel contempo, è già stata avviata per il personale di altri comparti (per il comparto pubblico, esclusivamente il Fondo Espero per il comparto scuola, in data 16 maggio 2004);
- non è possibile rendere operativi i FPN con riferimento a periodi precedenti alla loro costituzione;

è indispensabile prorogare, per il personale militare, il termine di avvio del sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, fino al 31 dicembre dell'anno di effettivo avvio della previdenza complementare. Ciò è preordinato a evitare di danneggiare il personale interessato (che al 31 dicembre 1995 aveva meno di diciotto anni

di servizio utile a pensione ovvero non era ancora stato arruolato), che non potrà recuperare in alcun modo gli anni di contribuzione già perduti né quelli che trascorreranno fino alla completa attuazione della norma.

Per quanto attiene agli oneri, il provvedimento proposto non ha alcun costo aggiuntivo fino all'anno 2015 (salvi rari casi accidentali quali: decessi, perdita dell'idoneità

di servizio, eccetera); successivamente e sino al 2025 è stato preventivato un onere crescente, a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione, che parte da 1,8 milioni di euro per arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro. Rimane implicito che gli oneri decadono contestualmente all'avvio dell'operatività del citato FPN.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.